



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 02/10/2015

COMUNE DI SPONGANO

Modifica Statuto comunale

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 39 suppl. del 26.02.1992, n. 89 del 04.08.2000, n. 78 del 29.05.2001 e n. 43 del 05.04.2002.

PREMESSO

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.02.2000, vistata, con prescrizioni, dal CO.RE.CO. di Lecce in data 22.03.2000, provvedimento n. 549, veniva approvato il nuovo Statuto Comunale;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2000, le norme statutarie venivano adeguate alle prescrizioni del CO.RE.CO.;
- Che lo Statuto Comunale come sopra approvato veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 04 agosto 2000;
- Che lo Statuto Comunale come sopra approvato è stato modificato con atto di Consiglio Comunale n. 7 del 22.02.2001, adeguandolo alle disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 c della legge 27 luglio 2000, n. 212 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 29 maggio 2001;
- Che lo Statuto Comunale come sopra approvato e modificato con atto di Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2002 è stato ulteriormente modificato e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 5 aprile 2002;

RILEVATO che questa Amministrazione con atto di Consiglio Comunale n. 9 del 18.06.2015 ha apportato allo Statuto Comunale le seguenti modifiche:

a) L'art. 2, comma 3 lettera e) viene modificato come segue:

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi garantendo condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti;

b) L'art. 10, comma 4 viene modificato come segue:

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

c) L'art. 10, comma 10 viene modificato come segue:

10. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In tale seduta, il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, riceve i nomi dei componenti la Giunta Municipale e procede, di norma, alla nomina del Presidente del Consiglio secondo le modalità previste dall'art. 10 Bis.

d) L'art. 10, comma 11 viene modificato come segue:

11. L'adunanza è presieduta dal Sindaco fino alla nomina del Presidente del Consiglio.

e) All'art. 10 viene inserito il comma 12 come segue:

12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

f) Dopo l'art. 10 viene inserito il seguente articolo 10 Bis:

Art. 10 bis

Presidente del consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri, di norma, nella prima seduta del Consiglio. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

2. Le funzioni vicarie del Presidente sono esercitate dal Sindaco.

3. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. Le modalità di elezione e durata del Presidente del Consiglio Comunale nonché le attribuzioni dello stesso saranno previste dal Regolamento del Consiglio Comunale, che dovrà essere adeguato in funzione delle presenti previsioni statutarie.

5. In caso di mancata nomina del Presidente del Consiglio tutte le funzioni allo stesso spettanti sono esercitate dal Sindaco.

g) L'art. 13, comma 2 viene modificato come segue:

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

h) L'art. 19 viene sostituito come segue:

Art. 19

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a. convoca e presiede il Consiglio, in caso di mancata nomina o assenza del Presidente del Consiglio, fissandone l'Ordine del giorno e la data dell'adunanza;

- b. propone argomenti da trattare in giunta ne dispone la convocazione e la presiede;
- c. riceve le interrogazioni e le motivazioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

i) L'art. 24, comma 1 viene modificato come segue:

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori tra cui il Vice Sindaco nominati dal Sindaco nel rispetto del limite numerico massimo stabilito dalla legge, garantendo la parità di opportunità.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Arrivabene